

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCHIOTTI, PAPALIA, JODICE e CIANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1958

Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesioni personali)

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Salari fino dal 25 giugno 1954 aveva presentato un disegno di legge quanto mai interessante ed utile per la tutela della vera pace familiare.

Ma tale disegno di legge, come tanti altri necessari ed urgenti, è caduto nell'oblio sepolto negli ospitali cassetti, i cassetti del Lete.

Come abbiamo enunciato, il disegno di legge riguarda la perseguibilità d'ufficio delle lesioni guarite entro i dieci giorni quando il fatto è commesso contro l'ascendente, il discendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o un affine in linea retta. Tutto questo in contrasto con il principio generale stabilito nell'articolo 582 il quale così dispone: « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai 10 giorni o non concorre alcuna delle circostanze prevedute dagli articoli 583 e 585, il delitto è punito a querela della persona offesa ».

Ognuno sa che in tutte le legislazioni si usa un maggior rigore per i reati commessi contro i parenti cosiddetti stretti, e

cioè limitatamente ai discendenti e agli ascendenti. Il Codice attuale ha voluto estendere il suo rigore verso il coniuge ed i collaterali. Se può spiegarsi anche senza dividerla questa eccessiva ed innovatrice severità, è da disapprovarsi senza riserva la norma della perseguibilità d'ufficio, anche quando la malattia dipendente da lesioni prodotte da persona legata da vincoli di parentela, ed ha una durata inferiore ai dieci giorni.

Chi ha pratica professionale sa che per malattia si intende anche una semplice ecchimosi e basta un alterco anche insignificante per produrla. È lesione anche un « livido »! L'eccitazione del momento, non frenata dalla riflessione, induce alla querela e porta così, il coniuge, il figlio, il fratello davanti l'Autorità giudiziaria. Ognuno di coloro che hanno frequenti rapporti con le aule giudiziarie conosce le tragedie alle quali si abbandona il familiare querelante e pentito davanti al Giudice.

La moglie, la madre, il figlio, pregano e invocano il magistrato perchè il marito, il figlio, il padre siano loro restituiti e non rimanga traccia neanche lieve del subitaneo scatto impulsivo al quale è seguito un cocente rimorso. I Tribunali, stretti fra il dovere di osservare la legge e l'impulso della

coscienza che li costringe a riportare la tranquillità e la pace nelle famiglie, spesso assolvono.

Ma quando questo non è possibile la discordia torna a minare la pace familiare e spesso con gravi conseguenze.

Anche il meno adatto alla vita fra gli uomini non può negare che in ogni famiglia, anche quando i rapporti sono normali e perfino affettuosi, qualche discussione vivace accende gli animi e non solo le parole volano ma nella eccitazione si alzano anche le mani e si ricorre alla carta bollata. Si invoca poi il perdono ma la querela sporta rimane operante e lo Stato attraverso questa norma disgregatrice interviene contro la volontà dei familiari ed impedisce, per un malinteso senso di protezione, il ritiro della querela che è facoltativo ed operante per tutti gli altri casi.

Le Commissioni di studio hanno rilevato a questo proposito come da più parti è stata

proposta la modificazione dell'articolo 582. Ed hanno concluso così: « non può discostarsi che la perseguibilità d'ufficio di questi fatti, in vista della qualità del soggetto passivo e dei rapporti di parentela con l'agente, si traduce in un danno per la famiglia ».

E se anche è vero che nelle liti fra parenti la mancata presentazione della querela non può sempre ricondursi ad una libera determinazione di volontà, ciò però non è motivo sufficiente per giustificare la punizione di fatti che, se si fossero verificati fra estranei, potrebbero non essere perseguiti penalmente.

Si è ritenuto pertanto, concludeva la Commissione, opportuno di sopprimere la accennata eccezione della procedibilità di ufficio per le lesioni fra parenti sempre che non ricorrano quelle aggravanti che rendono in ogni caso procedibili di ufficio le lesioni guarite entro dieci giorni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non è stato prodotto con armi, il delitto è punito a querela della persona offesa ».